

C.C. 82976



18266/04

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE TRIBUTARIA

Oggetto  
Tributaria

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Presidente - R.G.N. 5116/02
- Dott. Michele D'ALONZO - Consigliere - Cron. 29130
- Dott. Giuseppe FALCONE - Rel. Consigliere - Rep.
- Dott. Sergio DEL CORE - Consigliere - Ud. 21/01/04
- Dott. Giuseppe MARINUCCI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
CAMPIONE CIVILE  
N. 82976

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona  
del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato  
in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA  
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope  
legis;

ESENTE DA REGISTRAZIONE  
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986  
N. 131 TAB. ALL. B - N. 5  
MATERIA TRIBUTARIA

- ricorrente -

e da

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Ministro pro  
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI  
PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO  
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

2004  
104



**contro**

APPALTI SUD SRL, in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ARCO DELLA CIAMBELLA 6, presso lo studio dell'avvocato GIULIO GAETA, che lo difende, giusta mandato in calce;

**- controricorrente -**

avverso la sentenza n. 16/01 Commissione Tributaria Provinciale di NAPOLI, depositata il 22/02/01;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/01/04 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;

udito per il resistente, l'Avvocato GAETA, che ha chiesto l'estinzione del ricorso; in subordine il rigetto

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per cessata materia del contendere; in via subordinata l'accoglimento del primo motivo del ricorso.

### Svolgimento del processo

La Commissione Tributaria di primo grado di Napoli ha accolto il ricorso della s.r.l. Appalti Sud avverso il diniego della esenzione decennale Irpeg al 50%.

La decisione è stata confermata in sede di appello.

La Commissione Tributaria Centrale, poi, ha rigettato l'impugnazione dell'Ufficio, e questa decisione è divenuta definitiva.

Quindi, la società, a causa della inerzia dell'Ufficio, ha proposto ricorso per l'ottemperanza dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli che ha depositato sentenza con la quale, dopo avere dato atto della mancata esecuzione del giudicato, ha intimato all'Ufficio di ottemperare entro 60 giorni, restituendo la somma di lire 69.076.500 oltre interessi, ed ha nominato un Commissario ad acta.

Hanno proposto ricorso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate. La società ha resistito con controricorso.

### Motivi della decisione

In via preliminare va dato atto che il resistente, con lettera del 21.1.2004, ha depositato due bonifici bancari attestanti il pagamento di somme da parte del Ministero delle Finanze, Dipartimento politiche Fiscali Ufficio Amministrativo delle Risorse.


Ritiene la Corte che il deposito di questi documenti è sicuramente tardivo e perciò inefficace, sicchè non può costituire la prova di intervenuta acquiescenza.

Con il primo motivo i ricorrenti hanno dedotto violazione e falsa applicazione dell'articolo 70 D.Lgs. n.546/92 ed inammissibilità del ricorso della società in quanto per l'ottemperanza di una decisione della Commissione Centrale doveva essere adita la Commissione Regionale e non quella Provinciale. Hanno sostenuto che la Commissione Provinciale può provvedere solo per gli obblighi derivanti dalle proprie sentenze, e che in ogni altro caso il ricorso deve essere presentato alla Commissione Regionale.

La società ha contrastato il ricorso in quanto ha rilevato che la decisione di primo grado non è stata modificata dalla Commissione di secondo grado che ha rigettato l'appello dell'Ufficio, né dalla Commissione Centrale che ha rigettato anch'essa l'impugnazione dell'Ufficio.

Ritiene la Corte che il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Il primo comma dell'articolo 70 del D.Lgs. n. 546/92, estremamente chiaro sul punto, impone di ritenere che la Commissione Provinciale è competente a decidere in sede di ottemperanza esclusivamente nel caso in cui sia passata in giudicato una sentenza da essa pronunciata. Ciò si può verificare o per la mancata impugnazione della sentenza di primo grado, o perché il giudizio di appello si conclude nel rito con una dichiarazione di inammissibilità, di improcedibilità o di estinzione dell'appello medesimo. Solo in queste ipotesi la sentenza di primo grado resta ferma e non viene sostituita da quella di appello (che



costituisce un giudicato formale e non sostanziale), posto che il merito delle questioni non viene affatto esaminato, essendo sufficiente per la definizione del giudizio di appello una causa pregiudiziale.

Per completezza, si può fare l'ipotesi in cui la sentenza di appello, contenente la declaratoria di inammissibilità, improcedibilità o estinzione dell'appello, contenga anche la condanna alle spese dell'appello. In questo caso, la sentenza di appello, per il capo contenente la condanna alle spese, può assumere il valore di un giudicato sostanziale, e può costituire un titolo esecutivo autonomo poiché, mentre lascia ferma e totalmente integra la sentenza di primo grado (che non viene esaminata affatto in conseguenza della rilevata inammissibilità, improcedibilità o estinzione dell'appello), esprime l'unico fatto nuovo che appartiene al giudizio di appello, che è dato dalla condanna alle spese. In caso di mancata attuazione volontaria, il capo della sentenza relativo alla condanna alle spese dovrà essere fatto valere in sede di ottemperanza dinanzi alla Commissione Regionale, mentre la sentenza di primo grado (passata in giudicato) dovrà essere fatta valere in sede di ottemperanza dinanzi alla Commissione Provinciale.

In ogni altro caso, per il giudizio di ottemperanza è competente la Commissione Regionale, poiché la sentenza emessa in un grado superiore si sostituisce a quella emessa in primo grado, ormai superata proprio per effetto delle valutazioni operate da un altro giudice ed esplicitate nella necessaria motivazione. Questa situazione si verifica:

- a) quando il giudice di appello (eventualmente anche in sede di rinvio) entra nel merito delle questioni a lui prospettate con i mezzi di impugnazione e pronuncia una sentenza, anche di rigetto dell'appello;
- b) quando la Cassazione, in applicazione dell'art. 384, primo comma c.p.c., decide questioni di merito;
- c) quando vi è una decisione della Commissione Centrale, come nel caso di cui si discute in questo giudizio.

Su questa base, allora, il primo motivo del ricorso, che è assorbente rispetto agli altri prospettati dai ricorrenti, va accolto e la sentenza impugnata va cassata senza rinvio e va dichiarata la competenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania.

Attesa la novità delle questioni trattate, sussistono sicuramente giusti motivi per compensare le spese dell'intero giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbe gli altri; cassa senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara la competenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania. Compensa le spese dell'intero giudizio.

Così deciso in Roma il 21.1.2004 nella camera di consiglio della Sezione Tributaria.

Il cons. est.



Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Oggi 10 SET. 2004

IL CANCELLIERE C1  
Arnaldo Casarino  
Arnaldo Casarino

ESENTE DA REGISTRAZIONE  
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986  
N. 131 TAB. ALL. B - N. 5  
MATERIA TRIBUTARIA